

Relazione Tecnico Finanziaria della preintesa relativa alle modalità e criteri di ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7 ter dell'articolo 93 del codice di cui al D.LGS. 12.04.2006 N. 163

Introduzione

è il caso di precisare, come già detto nella relazione illustrativa, che il contratto decentrato oggetto della presente relazione non può determinare, direttamente o indirettamente, l'entità delle risorse da iscrivere sul fondo per la progettazione e l'innovazione, in quanto tale fondo è quantificato con atto unilaterale dell'amministrazione nei limiti di quanto previsto dall'articolo 93 comma 7 bis del dlgs 163 / 2006 (Massimo il 2% degli importi posti a base di gara di ogni opera o lavoro pubblico).

Proprio per questa ragione il contratto decentrato non ha riflessi nemmeno indiretti di natura economico finanziaria, in quanto lo stesso non influenza in nessun modo l'entità del fondo per la progettazione e l'innovazione.

Da ciò consegue, anche sulla scorta di quanto affermato nella circolare 25 / 2012, che la relazione tecnica finanziaria va comunque compilata semplicemente specificando le parti che non sono di pertinenza all'oggetto del contratto decentrato

Modulo I - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al contratto decentrato oggetto della relazione

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al contratto decentrato oggetto della relazione

Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Non pertinente al contratto decentrato oggetto della relazione

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Le risorse che possono confluire sul fondo per la progettazione e l'innovazione sono solo quelle definite dall'articolo 97 comma 2 bis del Dlgs 163 / 2006; tali risorse sono ovviamente iscrivibili in

detto fondo solo se pertinenti al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114, e il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.LGS. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) e quindi alle opere inserite nei documenti di programmazione e/o di bilancio successivamente all'entrata in vigore della L. 114 di conversione del D.L. n. 90/2014

La verifica di tutto ciò competerà al dirigente dell'area servizi tecnici nel momento in cui dovrà procedere alla liquidazione dei citati incentivi.

Jesi08/05/2017.....

Il dirigente dell'area "Risorse Finanziarie"

Dott. Della Bella Gianluca

